



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per il Risanamento Ambientale

Il Direttore Generale

Decreto di determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria, indetta con nota del 23 novembre 2020 con protocollo n. 96685, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Gela” per l’approvazione del “Progetto Operativo di Bonifica - Centro Raccolta Olio Perla-Prezioso (CROPP) - Sito Multisocietario di Gela”. Enimed SpA.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

VISTO il Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di “Gela e Priolo”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al Dott. Giuseppe Lo Presti dell’incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, che all’articolo 2, comma 1, dispone che “il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è ridenominato Ministero della Transizione Ecologica”;

Visto il “Progetto Operativo di Bonifica - Centro Raccolta Olio Perla-Prezioso (C.R.O.P.P.) - Sito Multisocietario di Gela”, trasmesso dalla Enimed SpA con nota del 30 aprile 2020 con protocollo n. 523, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 32942 dell’8 maggio 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 luglio 2020 con protocollo n. 55854 con la quale è stata indetta una conferenza di servizi istruttoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l’esame del “Progetto Operativo di Bonifica - Centro Raccolta Olio Perla-Prezioso (CROPP) - Sito Multisocietario di Gela”;

Visto il parere congiunto dell’ISPRA e dell’ARPA Sicilia sul “Progetto Operativo di Bonifica - Centro Raccolta Olio Perla-Prezioso (CROPP) - Sito Multisocietario di Gela”, trasmesso dall’ISPRA con nota del 6 agosto 2020 con protocollo n. 35224, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 62067 del 6 agosto 2020;

Visto il parere dell’INAIL sul “Progetto Operativo di Bonifica - Centro Raccolta Olio Perla-Prezioso (CROPP) - Sito Multisocietario di Gela”, trasmesso con nota del 18 settembre 2020 con protocollo n. 26766, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 72770 del 18 settembre 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 novembre 2020 con protocollo n. 96685 con la quale è stata indetta una conferenza dei servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l’approvazione del “Progetto Operativo di Bonifica - Centro Raccolta Olio Perla-Prezioso (CROPP) - Sito Multisocietario di Gela”;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 10 marzo 2021 con protocollo n. 25282 con la quale, al fine di acquisire eventuali osservazioni, sono state comunicate, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le condizioni e le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del “Progetto Operativo di Bonifica - Centro Raccolta Olio Perla-Prezioso (CROPP) - Sito Multisocietario di Gela”;

Vista la nota della Enimed SpA del 23 marzo 2021 con protocollo n. 306, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 30955 del 24 marzo 2021;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga, sentiti i privati e le altre Amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante la conferenza, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il “Progetto Operativo di Bonifica - Centro Raccolta Olio Perla-Prezioso (C.R.O.P.P.) - Sito Multisocietario di Gela”, trasmesso dalla Enimed SpA con nota del 30 aprile 2020 con protocollo n. 523, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. in aggiunta ai monitoraggi proposti devono essere rilevate anche le concentrazioni dei VOC sulle singole teste pozzo sia del sistema DPE (SVE) che del sistema MPE (TPE) al fine di avere un quadro puntuale dell'andamento delle azioni messe in atto;
 2. per il sistema MPE, devono essere monitorati anche i livelli di falda, l'eventuale presenza e lo spessore della fase separata. Inoltre, devono essere effettuati campionamenti e analisi periodiche delle acque emunte dai singoli pozzi;
 3. in merito alla verifica per il raggiungimento degli obiettivi di bonifica, il piano di campionamento deve essere effettuato in conformità all'Allegato 2, Titolo V, Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero un campione nel primo metro di profondità, uno che comprende la frangia capillare e uno intermedio tra i due;
 4. i sondaggi di collaudo devono essere spinti fino alla frangia capillare e i campionamenti devono essere estesi anche a livelli con ancora evidenze di contaminazione;
 5. a conclusione degli interventi deve essere predisposto un piano di monitoraggio dei gas interstiziali per la verifica del raggiungimento delle concentrazioni accettabili in detti gas determinate con la valutazione del rischio applicata alle matrici aeriformi;
 6. la durata del monitoraggio dei gas interstiziali, l'ubicazione dei punti di monitoraggio e le modalità di esecuzione delle attività di campionamento devono essere concordate con gli Enti di controllo;
 7. in merito alle verifiche degli interventi di mitigazione, il report conclusivo deve contenere anche le misure dell'eventuale fase separata riscontrata nel tempo nei pozzi/piezometri e dei quantitativi estratti;
 8. la proposta di ulteriori indagini finalizzate ad acquisire i dati necessari all'elaborazione di un Analisi di rischio per i poligoni esclusi in prima battuta deve prevedere anche il campionamento del suolo per la verifica della persistenza di concentrazioni superiori a Csat;
 9. in riferimento ai lavoratori coinvolti negli interventi di bonifica:
 - il Piano di Sicurezza e Coordinamento (ai sensi del Titolo IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) deve comprendere, la valutazione e la gestione del rischio chimico, in particolare inalatorio e dermico, per esposizione a sostanze

- pericolose presenti nelle matrici ambientali contaminate (secondo quanto disposto dal Titolo IX dello stesso Decreto), tenendo conto sia della contaminazione del suolo insaturo che delle acque di falda. Ove necessario, durante l'esecuzione delle opere, vanno adottate adeguate misure di prevenzione e protezione;
- in riferimento al rischio inalatorio, deve essere definito un Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) nelle fasi ante-operam, in corso d'opera e post-operam, al fine di garantire il controllo della situazione ambientale, rilevare eventuali situazioni non previste e/o criticità ambientali, predisporre e attuare tempestivamente le necessarie azioni correttive (a tal fine è possibile fare riferimento anche alla norma UNI EN 689-2019);
 - in riferimento al rischio di ingestione di suolo e acqua di falda contaminati, devono essere adottate specifiche norme igieniche individuate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (a titolo di esempio: divieto di assumere cibi, di fumare, ecc.);
10. atteso l'elevato grado di contaminazione delle matrici ambientali (suolo insaturo e acque di falda), per i lavoratori che operano in area CROPP, in attesa della conclusione degli interventi previsti, il rischio chimico, anche di origine ambientale oltre che professionale, deve essere gestito ai sensi del Titolo IX del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. La Enimed SpA srl resta l'unica responsabile di eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esecuzione degli interventi indicati nel Progetto di cui al comma 1.
3. La Enimed SpA resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nel Progetto di cui al comma 1 e nella relativa documentazione a corredo rispetto allo stato dei luoghi.
4. Resta salvo l'obbligo della Enimed SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni, gli atti di assenso, nulla osta comunque denominati per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, nonché le ulteriori autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori e quelle da acquisire sulla base della progettazione esecutiva.
5. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica.
6. La corretta esecuzione e il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. I lavori devono iniziare entro quattro mesi della notifica del presente Decreto e devono rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma contenuto nel Progetto di cui all'articolo 1.
2. Per ogni annualità la Enimed SpA deve trasmettere, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, una Relazione contenente lo stato di attuazione dei lavori previsti dal Progetto di cui all'articolo 1.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Enimed SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante ne deve dare tempestiva comunicazione alla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti/terreni da trattare rispetto a quelli previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel documento, deve essere predisposta dalla Enimed SpA una variante da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 deve essere prestata una fideiussione a cura della Enimed SpA a favore della Regione Siciliana, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel Progetto medesimo in € 1.011.324,00 (un milione undicimila e trecentoventiquattro euro).
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)